



# CITTÀ DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560

Tel. 0766/8491 - PEC: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



## ORDINANZA SINDACALE

Registro generale n. -- del --/11/2020

**OGGETTO:** Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del virus Covid-19 nell'ambito delle strutture socio-assistenziali.

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19;

**VISTO** il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

**VISTO** il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

**VISTO** il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

**VISTO** il D.P.C.M. 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il D.P.C.M. del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e

del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, con il quale, tra l'altro, le misure di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020;

**VISTO** il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18/04/2020 avente ad oggetto *Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV 2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali*", che annulla e sostituisce l'ordinanza n. 31 del 17.04.2020;

**VISTE** le note prot. 208005 del 6 marzo 2020, prot. 247917 del 26 marzo 2020, prot. 257364 del 31.03.2020 e da ultimo la nota prot. 301502 del 9 aprile 2020, con le quali la Direzione Salute ed Integrazione socio-sanitaria ha fornito puntuali indicazioni alle strutture territoriali sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali, per la prevenzione ed il contenimento dell'infezione da SARS COV- 2, con particolare riferimento:

- a. alle misure da adottare nei confronti dei pazienti ospitati nelle strutture;
- b. alle verifiche ed ai controlli da parte delle ASL;
- c. ai nuovi ingressi e ai trasferimenti dei pazienti COVID positivi;
- d. alla previsione e allestimento di aree dedicate e separate per accogliere pazienti COVID-19;
- e. alla formazione del personale e all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alla necessità per gli operatori di limitare al massimo i contatti sociali con l'esterno;

**PRESO ATTO** che da un'indagine effettuata dall'ISS, con riferimento al periodo 24 marzo al 5 maggio 2020, ha descritto una ampia circolazione del virus nelle strutture residenziali socio-assistenziali e che pertanto è necessaria la massima attenzione nei confronti degli ospiti di dette strutture;

**RICHIAMATA** la nota prot. 14589 del 13.05.2020 con la quale sono state dettate disposizioni alle Case di Riposo esistenti sul territorio, nel pieno rispetto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18/04/2020;

**PRESO ATTO** che il T.O.C. della ASL VT2 ha segnalato casi di positività all'interno di una delle strutture presenti sul territorio;

**RITENUTO** pertanto disporre immediate misure interdittive contingibili ed urgenti per evitare il diffondersi del contagio epidemiologico nel territorio e preservare altresì la tutela della salute degli ospiti e del personale della struttura in questione, anche con le indicazioni dello stesso direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL VT2, pervenute tramite missiva al Sindaco nella giornata del 05/11/2020;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, (...) sono emesse (...) dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente";

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

### **ORDINA**

Alla Casa di Riposo Istituto Marchesa Ferrari, sulla base delle prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo:

1. di procedere alla creazione di un'area COVID-19 all'interno della struttura, completamente isolata ed adeguatamente fornita di servizi igienici, provvedendo così alla separazione degli ospiti risultanti positivi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria, previste per le cure intermedie e dovranno essere accuditi da personale dedicato ed in abbigliamento di bio-contenimento;
2. il divieto di accogliere nuovi ospiti all'interno della struttura;
3. il divieto di dimissione di ospiti senza il previo parere favorevole del SISP della ASL VT2 e con obbligo dell'effettuazione di tampone naso faringeo nei tre giorni precedenti l'uscita;
4. l'obbligo di sanificazione dei locali almeno una volta al giorno;
5. i percorsi degli ospiti positivi non devono mai incrociarsi con quelli degli ospiti negativi;
6. il divieto delle visite parentali. Resta inteso che la struttura deve garantire un'informazione costante ai familiari circa le condizioni dell'ospite e l'andamento del trattamento sanitario;
7. le condizioni cliniche degli ospiti devono essere monitorate almeno due volte al giorno. I parametri vitali degli ospiti rilevati al controllo debbono essere trascritti su apposito registro e debbono essere disponibili per le operazioni di vigilanza da parte degli enti competenti.

8. di continuare ad osservare quanto già disposto con precedenti mirate comunicazioni e provvedimenti, e cioè:

- a) lo stoccaggio della biancheria va effettuato in locali distinti e separati tra quella degli ospiti positivi e quella dei negativi;
- b) gli spazi della struttura dovranno essere organizzati in modo da garantire un adeguato distanziamento interpersonale fra i pazienti;
- c) tutti i pazienti dovranno essere monitorati con attenzione rispetto all'insorgenza di febbre e di segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di insufficienza respiratoria;
- d) i casi sospetti andranno sottoposti a tampone nasofaringeo e isolati dagli altri residenti fino al risultato.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza ha validità a partire dal giorno 06/11/2020 fino a nuove disposizioni.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on line della Città di Tarquinia, sul suo sito istituzionale ed inoltre trasmessa a:

**PREFETTO DI VITERBO**  
**RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA CASA DI RIPOSO ISTITUTO "MARCHESA FERRARI" DI TARQUINIA**  
**DIREZIONE GENERALE ASL VT2**  
**ARES 118**  
**COMMISSARIATO DI P.S. TARQUINIA**  
**COMANDO CARABINIERI TARQUINIA**  
**POLIZIA LOCALE TARQUINIA**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.